



G.26250

Sent n. 167/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

Elena Brandolini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26250 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Sardegna contro il Signor:

VIOLA Antonello, nato a Cagliari il 22 novembre 1964, residente a Settimo

San Pietro (CA) in Via Basilicata n. 5 (C.F. VLINNL64S22B354O),

elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Tuveri n. 94, presso lo studio

dell'Avv. Giovanni Benevole (avvocatobenevole@pec.giuffre.it) che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di

costituzione.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

15.10.2024.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 17.7.2025, celebrata con l'assistenza del

Segretario, Dott.ssa Annalisa Lombardini, il Magistrato relatore Cons.

Gaetano Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore

	Generale, Dott.ssa Elisabetta Usai e l’Avv. Giovanni Benevole per il	
	convenuto VIOLA Antonello.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione depositato il 15.10.2024, la Procura Regionale	
	ha convenuto in giudizio il Dott. VIOLA Antonello, dipendente a tempo	
	pieno e indeterminato dell’Università degli Studi di Cagliari nel contesto	
	temporale 1986 - 2022, per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di	
	dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi	
	euro 190.902,00, asseritamente cagionato all’amministrazione di	
	appartenenza, in conseguenza dell’intervenuto svolgimento di attività	
	professionale esterna non autorizzata ed incompatibile con il rapporto di	
	lavoro.	
	L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia, in data 13.2.2024, dell’Università degli Studi	
	di Cagliari e procedeva alla ricostruzione della fattispecie di asserita	
	responsabilità amministrativa sulla base della documentazione trasmessa	
	dall’Ateneo e a seguito di delega istruttoria alla Guardia di Finanza, Nucleo	
	di Polizia Economico – Finanziaria di Cagliari.	
	Dopo aver dato conto che l’amministrazione attivava, in relazione ai	
	fatti oggetto della denuncia, uno specifico procedimento disciplinare,	
	definito con l’irrogazione, nei confronti del Dott. VIOLA, della sospensione	
	dal servizio per mesi 4 (quattro), la Procura prospettava che il convenuto,	
	senza formulare richieste di autorizzazione, avrebbe indebitamente	
	affiancato al rapporto di servizio in essere con l’Università di Cagliari, una	
	consistente attività libero - professionale di psicologo psicoterapeuta.	
	2	

	L'attività extra-istituzionale non autorizzata sarebbe stata espletata	
	nel contesto temporale 2009/2022 ed avrebbe determinato la percezione di	
	compensi lordi per complessivi euro 190.902,00, puntualmente riepilogati –	
	con distinzione per anno di imposta - nell'informativa del Nucleo di Polizia	
	Economico-Finanziaria di Cagliari del 24.5.2024.	
	Le attività esterne retribuite avrebbero riguardato sempre ed	
	esclusivamente l'attività di psicologo psicoterapeutica e sarebbero risultate,	
	oltre che non sorrette dall'autorizzazione datoriale, assolutamente	
	incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente.	
	L'organo requirente richiamava il quadro normativo di riferimento,	
	contenuto nel D.Lgs. n.165/2001 (art.53) e nel T.U. n.3/1957 (art.60) e	
	contestava che a fronte del riferito svolgimento degli incarichi extra-	
	istituzionali fonte di reddito, né i committenti, né il percettore avrebbero	
	provveduto a riversare i predetti compensi nel bilancio dell'amministrazione,	
	come previsto dall'art. 53, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001. Con conseguente	
	responsabilità erariale da omesso riversamento ai sensi del successivo	
	comma 7-bis del medesimo art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.	
	Dopo aver riferito che il convenuto avrebbe proposto	
	all'amministrazione la definizione della controversia con il pagamento di	
	una somma risarcitoria di euro 12.500,00, l'organo requirente evidenziava	
	che l'attività illecita sarebbe stata espletata per un amplissimo lasso	
	temporale e che il divieto violato risultava di agevole conoscibilità, con	
	conseguente imputabilità a titolo di dolo del pregiudizio finanziario	
	cagionato all'amministrazione di appartenenza.	
	Dopo aver riferito di aver formalizzato, nei confronti del convenuto,	
	3	

	l'invito a fornire deduzioni ed aver proceduto alla confutazione delle	
	argomentazioni difensive espletate nella sede preprocessuale, la Procura	
	Regionale concludeva domandando la condanna del Dott. VIOLA	
	Antonello, al pagamento a favore dell'Università degli Studi di Cagliari,	
	della somma di euro 190.902,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi	
	legali e spese di giustizia.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	15.10.2024, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di trattazione.	
	Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.6.2025, si	
	costituiva in giudizio il dott. VIOLA Antonello, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Giovanni Benevole del Foro di Cagliari.	
	La difesa riepilogava i fatti processuali e le contestazioni avanzate	
	dall'organo requirente e dopo aver evidenziato che il Dott. VIOLA avrebbe	
	iniziato ad esercitare l'attività professionale di psicoterapeuta nel 2009 in via	
	del tutto saltuaria e senza la minima interferenza con le attività d'ufficio,	
	eccepiva in primo luogo che l'addebito a titolo di dolo del mancato	
	riversamento ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 non sarebbe	
	obiettivamente sostenibile, atteso che la vigenza dell'incompatibilità sarebbe	
	stata conosciuta dal convenuto soltanto all'atto dell'attivazione del	
	procedimento disciplinare. Sul punto la difesa evidenziava che il Dott.	
	VIOLA veniva assunto negli anni '80, ben prima che tale regime di	
	incompatibilità venisse introdotto nell'ordinamento e rimarcava che l'Ateneo	
	non avrebbe in alcun modo comunicato al personale in servizio tali novità	
	normative.	
	Premesso che il convenuto avrebbe svolto presso l'Ateneo un'attività	
	4	

	di servizio del tutto avulsa rispetto al quadro normativo oggetto di	
	contestazione (Tecnico presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,	
	Chimica e dei Materiali), la sua buona fede sarebbe comprovata dalla	
	circostanza che non appena edotto del mancato rispetto della normativa in	
	tema di cumulo di impieghi, avrebbe immediatamente optato per un regime	
	lavorativo a tempo parziale (che consente lo svolgimento dell'attività	
	professionale esterna ex art.1, commi 56 e ss., Legge n.662/1996),	
	puntualmente accolto dall'Università a conferma dell'assoluta assenza di	
	conflitti di interesse, anche in epoca precedente, dell'attività professionale	
	espletata <i>extra moenia</i> .	
	Secondo quanto eccepito dalla difesa, il Dott. VIOLA avrebbe	
	sempre operato con la massima diligenza, lealtà e correttezza nei confronti	
	dell'Ateneo, garantendo un elevatissimo rendimento professionale, come	
	attestato dalle sole 43 giornate di assenza per malattia nell'arco temporale	
	2009-2022, dagli incarichi di responsabilità affidati e ricoperti e dalla	
	valutazione delle performance, come evincibile dalla certificazione rilasciata	
	dall'Ateneo a firma del Dr. Claudio Cerina. Venivano inoltre allegati gli	
	attestati relativi ai numerosi corsi di formazione seguiti dal convenuto e le	
	disposizioni di conferimento di incarico con posizione organizzativa. Tali	
	evidenze confermerebbero che l'attività extra-lavorativa, in ragione peraltro	
	della sua marginalità, non sarebbe stata fonte di danno per l'amministrazione	
	universitaria, non avendo minimamente inciso sull'impegno e sulla	
	dedizione al lavoro del convenuto.	
	In via subordinata, la difesa eccepiva comunque la parziale	
	prescrizione dell'addebito in relazione alle somme percepite	
	5	

	antecedentemente al quinquennio dalla prima intimazione di pagamento	
	(ricevuta in data 30.1.2023), atteso che non sarebbe ipotizzabile, in ragione	
	di quanto già evidenziato sull'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, un	
	occultamento dell'asserito danno erariale.	
	Dopo aver eccepito, in via ulteriormente subordinata, che l'eventuale	
	addebito dovrebbe essere quantificato al netto delle ritenute fiscali e	
	contributive e dovrebbe essere comunque oggetto di applicazione del potere	
	riduttivo ai sensi dell'art. 83 c.g.c. e dell'art. 1, comma 1-bis, Legge n.	
	20/1994 – anche in considerazione dell'eventuale concorso di colpa	
	dell'Amministrazione Universitaria, per non aver adeguatamente informato	
	il proprio personale sugli obblighi di autorizzazione e sulle incompatibilità -	
	la difesa concludeva come segue.	
	- In via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dell'elemento	
	soggettivo del dolo e della colpa grave nella condotta del convenuto	
	e, per l'effetto, rigettare integralmente l'avversa domanda perché	
	infondata in fatto e in diritto.	
	- In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento	
	della domanda principale, accertare e dichiarare l'insussistenza	
	dell'occultamento doloso del danno e, per l'effetto, dichiarare	
	l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutti i crediti erariali	
	relativi a compensi percepiti dal Dott. VIOLA, anteriormente al 30	
	gennaio 2018, riducendo proporzionalmente l'eventuale addebito.	
	- In ogni caso: anche in accoglimento parziale della domanda di	
	prescrizione, rideterminare l'eventuale somma dovuta dal Dott.	
	VIOLA calcolandola al netto degli oneri fiscali e previdenziali	
	6	

	versati. Esercitare l’ampio potere riduttivo dell’addebito nella misura	
	massima o in quella che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto di	
	tutte le circostanze attenuanti dedotte in narrativa, ivi compreso il	
	concorso di colpa dell’Amministrazione Universitaria.	
	All’odierna udienza dibattimentale il rappresentante della Procura	
	Regionale ha fatto riferimento alla sentenza n. 1/2025/QM delle Sezioni	
	Riunite della Corte dei conti – che avrebbe escluso l’applicabilità della	
	disciplina dell'art. 53, commi 7 e 7 <i>bis</i> D.Lgs. 165/2001 alle ipotesi di	
	incompatibilità assoluta – e ha evidenziato di ritenere tuttavia preferibili le	
	contrarie argomentazioni logico - giuridiche che sono state trasfuse nelle	
	recenti sentenze delle Sezioni Regionali, in particolare le Sez. Lombardia e	
	Abruzzo. Ha quindi richiamato le conclusioni rassegnate nell’atto di	
	citazione e ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.	
	La difesa del convenuto ha parimenti riepilogato e illustrato le	
	argomentazioni difensive sviluppate nella comparsa di costituzione e difesa e	
	ha concluso in conformità.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via pregiudiziale deve essere analizzata l’eccezione di parziale	
	prescrizione del credito erariale azionato. Sebbene formulata dalla difesa in	
	via subordinata rispetto alle eccezioni di merito, essa riveste comunque	
	obiettiva connotazione preliminare rispetto al merito del giudizio.	
	L’eccezione non può trovare accoglimento.	
	La difesa del convenuto ha contestato che l’omesso riversamento dei	
	compensi percepiti per l’attività <i>extra moenia</i> non sarebbe stato in alcun	
	7	

	modo occultato. Poiché il primo atto interruttivo del decorso prescrizione-	
	sarebbe intervenuto soltanto nel Gennaio 2023 con la diffida di restituzione	
	delle somme controverse a fronte di un asserito illecito verificatosi nel	
	contesto temporale 2009 – 2022, il credito erariale azionato dall’organo	
	requirente sarebbe definitivamente prescritto per le somme percepite	
	antecedentemente al Gennaio 2018.	
	Dalle allegazioni processuali emerge, in primo luogo, che	
	l’Università degli Studi di Cagliari non ha avuto conoscenza dell’intervenuto	
	esercizio di attività esterna da parte del Dott. VIOLA prima che venisse	
	acquisita, nell’anno 2022, una segnalazione interna. In applicazione dei	
	principi generali e, in particolare, dell’art.2935 c.c. (a mente del quale “La	
	prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto	
	valere”), la verifica-	
	zione del fatto dannoso ex art.1, comma 2, Legge	
	n.20/1994 deve essere ancorata alla data in cui l’illecito è stato disvelato. In	
	epoca precedente l’Università di Cagliari non era a conoscenza delle attività	
	esterne svolte dal dipendente, non rilevando il fatto che tali attività avessero	
	formato oggetto di denunce fiscali presso l’Agenzia delle Entrate, atteso che	
	da tale circostanza non può desumersi automaticamente la loro conoscibilità	
	obiettiva da parte dell’amministrazione universitaria, con la conseguenza	
	che, impregiudicata la valutazione in ordine alla condotta posta in essere,	
	non può ritenersi maturato il termine prescrizione-	
	del diritto di credito	
	risarcitorio (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. I° App., n.3026/2018; id.,	
	n.457/2021; id., II° App., n.641/2013; id., n. 416/2013; id., III° App., n.	
	26/2017; id., Sez. Lombardia, n.214/2016; id., n. 68/2020).	
	La Sezione osserva inoltre che in tema di applicazione dell’art. 53	
	8	

	commi 7 e ss. D.lgs. n. 165/2001, il termine quinquennale di prescrizione - in	
	presenza di un obbligo di comunicazione all'amministrazione degli incarichi	
	esterni, da ritenere sussistente nella fattispecie all'esame in ragione dei	
	doveri negoziali di correttezza e buona fede rilevanti nell'ambito del	
	rapporto contrattuale di pubblico impiego, impregiudicata l'incompatibilità	
	dei medesimi incarichi con il rapporto di lavoro a tempo pieno - decorre	
	dalla data della scoperta dell'illecito. L'elusione di tale obbligo determina	
	conseguentemente un occultamento da ritenere doloso ai sensi dell'art. 1	
	comma 2 L. 20/1994, avuto precipuo riguardo alla circostanza che la	
	normativa (vedi <i>infra</i> , punto 2) risulta assolutamente stabilizzata e dirimente,	
	come tale nota a qualunque dipendente pubblico per la sua evidenza (si veda,	
	sul punto, Corte dei conti, Terza Sezione Centrale di Appello, n. 345/2016,	
	n. 55/2017; id., Prima Sezione Centrale di Appello, n. 432/2017; id.,	
	Seconda Sezione Centrale di Appello, n. 344/2019; id., n. 338/2019; id.,	
	n.175/2019).	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente	
	fondata, nei limiti d'appresso indicati.	
	2.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da	
	ritenere dimostrato che il Dott. VIOLA Antonello, nel contesto temporale	
	2009 - 2022, ha affiancato alla prestazione lavorativa svolta presso	
	l'Università degli Studi di Cagliari, un'attività libero - professionale esterna	
	in favore di soggetti terzi, segnatamente quella di psicologo psicoterapeuta	
	dalla quale sarebbe derivato un reddito complessivo di euro 190.902,00 nel	
	9	

	corso degli anni oggetto dell'accertamento. Di tale evidenza è stato fornito	
	analitico riscontro nella documentazione istruttoria. I fatti, nella loro	
	materialità, risultano incontestati tra le parti.	
	2.2. Il quadro normativo di riferimento costituito dall'art.53, D.Lgs.	
	n.165/2001 (norma invero ricognitiva dell'abrogato art.58, D.Lgs. n.29/1993,	
	come modificato dall'art.26, D.Lgs. n.80/1998), che ha previsto, in generale,	
	per il comparto del pubblico impiego, stringenti limitazioni normative	
	all'esercizio, in costanza del rapporto lavorativo pubblico, di attività	
	professionale esterna – in particolare l'obbligo della preventiva	
	autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento	
	dell'attività <i>extra moenia</i> (con esclusione delle specifiche attività	
	liberalizzate indicate dall'art. 53, comma 6, D.Lgs. n.165/2001 e art. 895,	
	D.Lgs. n.66/2010).	
	L'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 ha quindi ricollegato allo	
	svolgimento dell'illegittima attività <i>extra moenia</i> un obbligo di riversamento	
	in favore dell'amministrazione dell'intero ammontare dei compensi	
	percepiti.	
	Nel caso di specie l'illiceità dell'intervenuto espletamento, da parte	
	del convenuto, dell'attività professionale esterna risulta particolarmente	
	significativa e grave, atteso che essa, oltre a non essere stata autorizzata, non	
	risultava obiettivamente autorizzabile in costanza di rapporto di lavoro a	
	tempo pieno.	
	L'art.60 del Testo Unico n.3/1957 prevede infatti in che <i>“L'impiegato</i>	
	<i>non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o</i>	
	<i>assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società</i>	
	10	

	<i>costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le</i>	
	<i>quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta</i>	
	<i>l'autorizzazione del Ministro competente”.</i>	
	I divieti previsti dalla disposizione generale dettata per il comparto	
	del pubblico impiego trovano specifica conferma nell’art.53, comma 1 del	
	Testo Unico del Pubblico Impiego approvato con il D.Lgs. n.165/2001, a	
	mente del quale “ <i>Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina</i>	
	<i>delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico</i>	
	<i>approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.</i>	
	<i>3...”.</i>	
	Si evidenzia inoltre che, sebbene l’art.53, comma 7, d.lgs.	
	n.165/2001, nel prevedere la fattispecie tipizzata di responsabilità erariale,	
	richiami soltanto l’illecito svolgimento di “ <i>...incarichi retribuiti che non</i>	
	<i>siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di</i>	
	<i>appartenenza....”</i> , nondimeno l’ambito di applicazione del divieto di	
	espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del	
	riversamento all’amministrazione di quanto percepito, deve estendersi anche	
	alle attività <i>extra moenia</i> assolutamente incompatibili che il dipendente	
	pubblico eserciti, indipendentemente dall’aver ottenuto l’autorizzazione	
	datoriale.	
	Questa Sezione, pur consapevole che le Sezioni Riunite di questa	
	Corte, con sentenza 1/2025/QM, hanno affermato che “ <i>L’obbligo del</i>	
	<i>dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni</i>	
	<i>eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si</i>	
	<i>riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto</i>	
	11	

autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili", ritiene di dare continuità al consolidato indirizzo del Giudice Contabile in merito alla quantificazione del risarcimento del danno.

Le Sezioni Regionali hanno costantemente affermato che l'ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all'amministrazione di quanto percepito, previsto dall'art. 53, comma 7, D.Lgs 165/2001, debba estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili in quanto:

“-risulta coerente con un’interpretazione dell’art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell’obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “...incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati...” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell’incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.

· risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l’ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art.53, comma 7 per sanzionare l’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, non sanzioni l’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni”

(Corte conti, Sez. Lombardia, n. 352/2021; tra le altre: n. 214/2024; n. 46/2024; n. 89/2023; n. 3/2022; n. 336/2021; id., Sez. Abruzzo, n.46/2025; id., Sez. in senso conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27).

Si evidenzia inoltre che l'illiceità della fattispecie rientrerebbe in ogni caso nell'ambito di applicazione dei rigori previsti dall'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, atteso che l'attività *extra-moenia* è stata svolta dal convenuto in assenza totale di autorizzazione da parte dell'amministrazione universitaria.

Il pregiudizio erariale deve essere imputato a titolo di dolo, risultando evidente che l'attività esterna è stata svolta nella evidente consapevolezza che essa fosse a tutti gli effetti un'attività professionale non consentita e, come tale, del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro, secondo normativa fondamentale nota a qualunque dipendente pubblico per la sua evidenza e a prescindere dalla comunicazione formale del testo legislativo ai dipendenti ovvero alla pubblicazione del dettato normativo sul sito web dell'amministrazione. L'attività risulta peraltro svolta in assenza di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in palese violazione di precetti parimenti fondamentali nel pubblico impiego.

2.3. In forza della previsione dell'art.53, comma 7 e del successivo comma 7-bis, D.Lgs. n.165/2001, l'illecita percezione delle somme derivanti dall'attività professionale ha generato un obbligo di riversamento del loro intero ammontare in favore dell'amministrazione universitaria di appartenenza del convenuto.

A fronte dell'omissione del predetto riversamento, si è

	conseguentemente perfezionato il pregiudizio erariale azionato dalla Procura Regionale, pari ad euro 190.902,00.	
	La somma risarcitoria ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 deve	
	inoltre essere commisurata al lordo della ritenuta d’acconto fiscale, secondo	
	la più recente giurisprudenza nomofilattica (cfr., sul punto, Corte dei conti,	
	Sez. Riunite, n. 13/2021/QM), alle cui motivazioni la Sezione fa rinvio.	
	Il pregiudizio patrimoniale viene tuttavia addebitato al convenuto in	
	misura inferiore rispetto all’importo di euro 190.902,00. Il Collegio procede	
	infatti ad esercitare il potere riduttivo previsto dall'art. 52, comma 2, R.D.	
	1934/1214.	
	La riduzione dell’addebito si giustifica, ad avviso del Collegio, in	
	considerazione del fatto che:	
	1) Il pregiudizio erariale deve essere imputato al Dott. VIOLA a titolo di	
	dolo nella forma attenuata del c.d. dolo contrattuale (consapevolezza	
	della violazione di un obbligo specifico a prescindere dalla	
	prevedibilità del danno, distinto dal “dolo extracontrattuale”, inteso	
	quale intenzione di agire a danno di altri).	
	2) Se è vero che l’illecito si è protratto per un rilevante periodo di tempo	
	(dal 2009 al 2022), è altrettanto vero che il Dott. VIOLA ha svolto	
	l’attività professionale esterna senza sovrapporre temporalmente le	
	prestazioni lavorative. Tale circostanza deve essere tenuta in conto e	
	porta a ritenere che l’elemento psicologico abbia avuto in concreto	
	una intensità limitata.	
	Più in generale, sull’esercitabilità del potere riduttivo in presenza di	
	illeciti dolosi, si veda Corte conti, Sez. Marche, n.83/2014; id., Sez. I App.,	
	14	

	n.135/2025).	
	Il Collegio ritiene equo e ragionevole ridurre l’addebito in misura pari	
	ad euro 100.000,00.	
	3. In conclusione si ravvisano in capo al Dott. VIOLA Antonello pienamente	
	sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio dell’Università degli Studi di Cagliari,	
	definitivamente quantificato in complessivi euro 100.000,00:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta posta in	
	essere;	
	3) l’elemento soggettivo del dolo.	
	La complessiva somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
	sentenza sino al soddisfo.	
	4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come	
	in dispositivo, a carico del convenuto.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	Rigetta	
	L’eccezione di parziale prescrizione del credito erariale azionato dalla	
	Procura Regionale.	
	Condanna	
	VIOLA Antonello, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui	
	15	

